

REGOLAMENTO (CEE) N. 415/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1000/90 relativo alla prosecuzione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1000/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3291/90⁽⁴⁾, prevede il proseguimento di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, poiché i fondi stanziati per tali azioni non sono stati completamente utilizzati, è opportuno destinare gli stanziamenti residui alla creazione di un catalogo dei formaggi commercializzati nel territorio della Comunità; che la creazione di un simile catalogo appare idonea a migliorare le promozioni dell'intera gamma dei prodotti disponibili sul territorio comunitario; che a tal fine occorre ampliare l'elenco delle azioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1000/90 è così modificato:

1) All'articolo 1, paragrafo 2:

- al primo comma, è aggiunto il seguente trattino:
 - « — la creazione di un catalogo dei formaggi commercializzati sul territorio della Comunità. »
- è aggiunto il terzo comma che segue:
 - « Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione dell'ultimo trattino del primo comma, la Commissione indice una sola gara. »

2) È inserito il seguente articolo:

« Articolo 8 bis

In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafo 2 e degli articoli 5, 6, 7 e 8:

- a) l'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, ultimo trattino, è eseguita entro il 1° gennaio 1992 da una persona fisica o giuridica che possieda le qualifiche e l'esperienza necessarie per l'esecuzione dell'azione e garantisca il buon esito dei lavori;
- b) il finanziamento comunitario copre il 100 % delle spese; ne sono escluse le spese d'amministrazione connesse all'esecuzione dell'azione;
- c) le proposte debbono pervenire alla Commissione entro il termine stabilito nel bando di gara;
- d) le proposte sono accompagnate dall'impegno di rispettare le disposizioni del presente regolamento;
- e) entro il termine stabilito nel bando di gara la Commissione esamina le proposte ricevute e sceglie quella ammessa a beneficiare del finanziamento comunitario, previa consultazione del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio;
- f) la Commissione stabilisce nel bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le clausole relative al contenuto del contratto, al finanziamento, alla presentazione e alla distribuzione del catalogo. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 44.⁽³⁾ GU n. L 101 del 21. 4. 1990, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 1.